

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 12 luglio 2007

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA  
MORTUARIA: APPROVAZIONE MODIFICA  
ARTICOLI 20-36-40-42**

Introduce l'argomento il Vice Sindaco Sig. Marcello il quale illustra, nel dettaglio ed analiticamente, le proposte di modifica riguardanti taluni articoli del vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria.

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario Comunale ha espresso il proprio parere in merito alla conformità, ex art. 97 – comma 2°) – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITA la relazione del Vice Sindaco Sig. Marcello;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 04/03/2004 avente oggetto “Regolamento comunale di Polizia Mortuaria: accoglimento delle osservazioni dell’ASL 10 e definitiva approvazione” ;

CONSIDERATO che in questi anni si sono riscontrati problemi nell’applicazione di alcuni articoli del Regolamento;

DATO ATTO che nel corso delle sedute del 28/09/2006, del 16/10/2006 e del 14/06/2007 della “Conferenza dei Capigruppo” si sono discusse le modifiche agli articoli 20-36-40-42;

VISTA la proposta di modifica degli articoli sopra citati allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale in cui sono evidenziare in grassetto ;

Visto il vigente Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Con il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e proclamato dal Sig. Presidente:

<b>PRESENTI:</b>	<b>14</b>
<b>VOTANTI:</b>	<b>14</b>
<b>ASTENUTI:</b>	<b>= =</b>
<b>VOTI FAVOREVOLI:</b>	<b>14</b>
<b>VOTI CONTRARI:</b>	<b>= =</b>

## DELIBERA

- 1) La narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare le modifiche agli articoli 20-36-40 e 42 del “Regolamento comunale di Polizia mortuaria” così come evidenziate:

### ARTICOLO 20

#### Ammissione nel cimitero

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme o i resti di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. È altresì consentito il seppellimento di persone che sono nate nel Comune di Bricherasio o che al momento della nascita avevano ivi la residenza, nonché di tutti coloro che hanno dovuto trasferire la residenza dal Comune di Bricherasio in altro luogo per motivi di assistenza o che vi sia il coniuge nelle suddette condizioni. **Inoltre viene consentito il seppellimento di persone che siano ricoverate presso la locale Casa di Riposo e decedute in altri Comuni presso Ospedali.**
- 2) Coloro che non rientrano nelle ipotesi di cui al 1° comma possono essere sepolti nell'ultima fila superiore dei loculi, cellette e nicchie cinerarie o inumati previo pagamento delle tariffe vigenti
- 3) È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo o celletta, sia o meno presente un feretro.
- 4) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e dei loro aventi diritto.
- 5) La vendita dei loculi viene effettuata per persone che abbiano un'età minima stabilita con delibera di Giunta, per persone invalide o portatrici di handicap. In queste ultime ipotesi la domanda deve essere corredata da idonea documentazione medica.
- 6) Il coniuge e/o convivente può richiedere il rilascio della concessione del loculo limitrofo a quello ove è stato o sarà sepolto la persona a lui cara, indipendentemente dall'età e dalla residenza. L'amministrazione rigetta tale istanza quando si verifica una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.

### ARTICOLO 36

#### Divieti speciali

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - b) introdurre oggetti irriverenti;
  - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli, **depositare vasi o quant'altro sui marciapiedi, aree di passaggio od aree verdi;**
  - e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti);
  - g) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - h) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
  - i) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
  - j) qualsiasi attività commerciale.
- 2) I divieti predetti, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che siano debitamente autorizzati.
- 3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, qualora il suo comportamento integri un illecito penale o amministrativo, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

#### **ARTICOLO 40**

##### **Decadenza della concessione**

- 1) I concessionari dei lotti dovranno richiedere la concessione edilizia entro 1 anno dalla data di stipula dell'atto a pena di decadenza
- 2) Nel caso di cui al comma 1 e in caso di rinuncia entro la stessa data alla concessione del lotto, l'area ritorna in disponibilità del Comune e verrà rimborsata una somma di denaro stabilita in apposita delibera.
- 3) Possono essere parimenti retrocesse in qualsiasi momento le concessioni di aree sulle quali siano già sorte costruzioni nel caso non siano mai stati effettuati seppellimenti. Il concessionario o i suoi aventi causa dovranno esplicitamente rinunciare ad ogni diritto di proprietà sui manufatti, segni funebri e simili esistenti, che passeranno in proprietà del Comune dietro corrispettivo stabilito con apposita delibera.
- 4) Possono essere retrocessi al Comune manufatti o aree ove siano state eseguite sepolture, in tal caso i resti saranno depositati senza alcun onere per il retrocedente nell'ossario comune,
- A. Nel caso in cui all'atto della retrocessione fossero presenti salme da meno di 50 anni, su richiesta del concessionario o avente titolo (art.43 – 2° comma) potranno essere concesse cellette ossario o loculi cinquantennali a seconda dello stato di decomposizione della salma, oltre alla fornitura di apposite cassette di zinco all'esecuzione dei lavori, sulla base di apposita delibera di Giunta Comunale**
  - B. Nel caso in cui all'atto della retrocessione fossero presenti salme da più di 50 anni, su richiesta del concessionario o avente titolo (art.43 – 2° comma) potranno essere concesse cellette ossario al 50% della tariffa in vigore al momento dell'estumulazione/esumazione, oltre alla fornitura di apposite cassette di zinco all'esecuzione dei lavori**

5) Una sepoltura privata **abbandonata** perpetua o novantanovenale ritorna nella disponibilità del Comune **prima della scadenza** trascorsi vent'anni ~~dalla~~ ~~sepoltura dell'ultimo avente diritto~~ **dall'ultima sepoltura** nei casi di inumazione o cinquantanni nei casi di tumulazione.

6) La decadenza della concessione deve essere dichiarata dal responsabile del servizio nei casi previsti dai commi precedenti e dall'art.44 comma 3 (ex art. 47)

## ARTICOLO 42

### Durata delle concessioni

- 1) Le concessioni sono a tempo determinato.
- 2) La durata della concessione e' fissata:
  - a) in 99 anni dalla data di stipula del contratto per le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività;
  - b) in 50 anni dalla data di utilizzo per i loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie individuali .
  - c) perpetua per le sepolture di caduti in guerra e nella lotta di liberazione, militari italiani e stranieri della Guerra 1915-1918, militari e militarizzati italiani deceduti in stato di prigionia o internamento , partigiani e patrioti deceduti dopo l'8 settembre 1943 in conseguenza della lotta di liberazione, civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia
- 3) Alla scadenza **o prima della scadenza da parte del concessionario o altro avente titolo (art.43 – 2° comma)** e' possibile rinnovare la concessione **dell'area** dietro versamento della tariffa in vigore, **senza ulteriori costi imputabili al valore del manufatto esistente.**
- 4) A seguito di estumulazione, i loculi, le cellette e le nicchie cinerarie rientreranno nel patrimonio del Comune.
- 5) L'individuazione dei lotti di loculi, cellette e nicchie cinerarie da dare in concessione è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale.

\*\*\*\*\*

La lettura e l'approvazione del verbale della presente deliberazione sono rimesse alla prossima seduta del Consiglio Comunale